



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 3 del 5/2/2015

OGGETTO: Istanze prot. gen. n. 70399 e n. 70407 del 27.11.2012 (reg. int. O.S.L. n. 831 e n. 832). Nuova Autorimessa Marengo di Chieregato Michael & C. sas. NON ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 febbraio, alle ore 14.15, nella Sede comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		presente	assente
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	x	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	x	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	x	

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTE le istanze prot. gen n. 70399 e n. 70407 del 27.11.2012 (registro O.S.L. n. 831-832), presentate dalla Nuova Autorimessa Marengo di Chieregato Michael & C. sas;

ESPLETATA la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili nonché vista la relazione prot. n. 2950/13 del 17.06.2013 del Dirigente del Servizio Supporto del Corpo di Polizia Municipale, nonché il parere legale e la sentenza dell'Autorità Giudiziaria citati nella medesima;

CONSIDERATO quanto segue:

- antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina sul custode – acquirente di cui al decreto legge 269/2003 convertito con modificazioni dalla legge 326/2003 – trovava applicazione alla fattispecie, il DPR 571/82 il quale prevedeva, in modo univoco, che le spese di custodia dei veicoli sequestrati in conseguenza di accertamenti di violazioni al Codice della Strada fossero sostenute da ufficio diverso da quello del soggetto cui appartiene il pubblico ufficiale accertatore: in particolare il soggetto tenuto al pagamento doveva identificarsi nell'ufficio del Registro ed in seguito nella Prefettura;
- nessun obbligo a carico dell'ente locale risulta dal succitato Decreto ed una diversa interpretazione contrasterebbe con l'articolo 12, considerato che il Comune che



procede al sequestro non può incidere sulle spese di custodia in quanto l'impianto normativo non prevede che liquidi gli importi e, soprattutto, che possa incidere sulla durata della custodia, durata dalla quale, in definitiva dipenderebbe l'entità delle somme anticipate in attesa dell'eventuale rimborso da parte del trasgressore;

- appare non irrilevante considerare che il sistema normativo di cui al DPR 571/82 ed alla legge sulle depenalizzazioni (la 689/81) pone in capo al Prefetto il potere di confisca del mezzo e di conseguenza è solo con la inoppugnabilità del provvedimento prefettizio ablatorio, trascorsi trenta giorni dalla notifica del medesimo che si determina l'esatto quantum dell'importo da corrispondere (rectius: anticipare) al custode;

PRECISATO che:

- dopo l'entrata in vigore del DL 269/2003, poi convertito dalla legge n. 326/2003, anche con la nova disciplina non si rinviene alcun obbligo economico a carico degli enti locali neanche a livello di anticipazione di spese;
- l'articolo 213, comma 2 ter, del Codice della Strada, infatti, come modificato dalla suddetta normativa, prevede che la liquidazione delle somme dovute dalle depositarie per l'acquisto di veicoli alienati spetta alla Prefettura e che divenuto definitivo il provvedimento di confisca, a liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del Demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del Prefetto;
- il comma 2 quater del medesimo articolo, poi, prevede, per l'ipotesi di mancata presa in custodia del veicolo da parte del trasgressore, l'immediato trasferimento in proprietà al custode con conseguente cessazione di qualunque onere o spesa di custodia a carico dello Stato dal che si deduce che l'unico soggetto obbligato al sostenimento delle spese che traggono origine dalla procedura in esame sia lo Stato;

DATO ATTO che, alla luce della sopra esplicitata disamina della fattispecie, questa Commissione ha inviato all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e relativo DPR attuativo n. 184/06, una comunicazione a titolo di preavviso di diniego (P.E.C. in data 17/11/2014) a cui, nei termini di legge, risulta dato riscontro nel contraddittorio instaurato nella seduta del 27/11/2014 in cui sono state presentate osservazioni e controdeduzioni;

PRESO ATTO, in particolare, che l'istanza n. 831/2012 attiene esclusivamente a spese di traino di veicoli in divieto di sosta e quindi rimossi per conto del Comune di Alessandria e che, pertanto, la fattispecie esula dalle considerazioni esposte nel preavviso di diniego che afferiscono alla diversa casistica delle spese di custodia degli autoveicoli sequestrati e che, peraltro, si confermano integralmente con l'adozione della presente deliberazione;

DATO ATTO che dall'esame del fascicolo concernente la suddetta istanza n. 831 non si rinvenivano elementi tali da condurre all'adozione di una deliberazione di non ammissione alla massa passiva;

RITENUTO pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta e per tutto quanto sopra esposto, di non ammettere alla massa passiva dell'ente l'istanza n. 832;

RICHIAMATI gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:



Prot. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo
n. 70399 e n. 70407 del 27/11/2012	n. 831 e 832	Nuova Autorimessa Marengo di Chieregato Michael e C. sas	Rimozione forzata veicoli diversi e sequestri e fermi amministrativi	€ 60.253,41 + € 79.937,29

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI NON AMMETTERE**, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'istanza in oggetto n. 832/2012 in oggetto per l'intero importo di € 79.937,29 alla massa passiva dell'Ente;
- 2) DI COMUNICARE** la presente deliberazione all'istante, al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93.
- 3) DI TRASMETTERE**, per doverosa notizia e per il seguito di competenza, la presente deliberazione alla Prefettura di Alessandria in relazione alla connessione della pratica non ammessa con le operazioni relative alla procedura di alienazione straordinaria dei veicoli sequestrati e di individuazione del custode – acquirente di cui al decreto legge n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e smi.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

Il Presidente: f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris

f.to dott. Angelo Lo Destro

